



TRIBUNALE DI CREMONA

- Decreto ex art. 70 commi 1 e 4 C.C.I. -

Il Giudice delegato dott. Andrea Milesi,

visto il ricorso ex art. 67 e 68 C.C.I. depositato da STEFANIA POLETTI (C.F: PLTSFN69M60D142D) tramite l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Cremona;

ritenuto che sia ammissibile il deposito cartaceo e non telematico del ricorso, stante la comunicazione pervenuta dall'O.C.C. presso l'Ordine degli Avvocati di Cremona relativamente all'impossibilità attuale, per ragioni tecniche, di effettuare il deposito telematico come disposto dall'art. 16 bis, comma 4 bis l. 221/2012;

esaminata la documentazione in atti;

ritenuto che il ricorso sia **completo dal punto di vista documentale**, essendo presenti gli allegati imposti dall'art. 67 comma 2 C.C.I. nonché dell'altra documentazione necessaria per le verifiche di ammissibilità della proposta;

ritenuto che, dalla relazione dell'O.C.C., avv. Duva e Boschioli, **non sussistono le condizioni di inammissibilità ex art. 69 C.C.I.**;

ritenuta dunque l'ammissibilità della domanda, salva una più approfondita valutazione circa la fattibilità del piano all'esito del procedimento di cui all'art. 70 C.C.I. ed al momento della pronuncia sulla sua omologazione, anche alla luce di eventuali osservazioni pervenute dai creditori;

vista l'istanza del debitore e ritenuta l'opportunità, al fine di non vanificare la proposta contenuta nel piano proposto, di disporre sin d'ora la sospensione delle procedure esecutive in corso nei confronti del debitore proponente specificamente indicate nel ricorso depositato, nonché il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dello stesso;

dispone

la pubblicazione, ad opera dell'O.C.C., del presente decreto e del piano di ristrutturazione così come presentato dal debitore, sul sito www.tribunale.cremona.giustizia.it e che ne sia data comunicazione, a tutti i creditori, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto, a mezzo PEC o mediante raccomandata per i soggetti non muniti di indirizzo PEC ufficiale;

avverte

i creditori che hanno termine di giorni venti dalla comunicazione di cui sopra per presentare osservazioni al piano, mediante invio all'indirizzo PEC dell'OCC, oltre alle altre facoltà e oneri previsti dall'art. 70, commi 2 e 5 C.C.I.

Visto l'art. 70 comma 4 C.C.I.;

dispone

- la sospensione delle seguenti procedure di esecuzione forzata pendenti nei confronti di STEFANIA POLETTI:

1) procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Roma, R.G. 1040/2020 Es. Imm., avente ad oggetto la vendita forzata dell'immobile sito in Roma, via Vitella n. 15/A;

2) procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Cremona, R.G. 92/2016 Es. Imm., avente ad oggetto la vendita forzata dell'immobile Villa Gramignana;

- il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari nei confronti del patrimonio dello stesso, sino alla conclusione del procedimento.

Si comunichi al ricorrente ed al Gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi, mandando a quest'ultimo per l'espletamento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione del presente decreto, nonché per l'adempimento all'onere di cui all'art. 70, comma 6, C.C.I.

Cremona, 22/11/2022

Il Giudice delegato
dott. Andrea Milesi